

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**SEZIONE VI CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista l'istanza depositata dalla società * (di seguito, per brevità, la società) in data 07.01.2025 nell'ambito della composizione negoziata della crisi proposta ai sensi degli artt. 12 e segg., 25 CC.II., con la quale si richiede al Tribunale l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 22, 1 co., lett. d) CCII al trasferimento del Ramo d'Azienda, come definito in narrativa e meglio descritto e individuato nella proposta irrevocabile di acquisto prodotta quale doc.8, a favore della società * in conformità ai termini e condizioni descritti in ricorso e senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, cod. civ., autorizzando altresì la Società a dare corso a tutti gli adempimenti previsti nella proposta stessa;

Premesso che:

- in data 25 giugno 2024 la Società inseriva sulla Piattaforma della CCIAA di Torino dedicata alla Composizione Negoziata * l'Istanza per la nomina dell'Esperto di cui all'art. 13 CCII;
- in data 27 giugno 2024 veniva nominato Esperto per la Composizione Negoziata della Crisi della Società il Dott. *, il quale in data 28 giugno 2024 inseriva sulla Piattaforma la propria accettazione e la inviava alla Società istante;
- la Società non richiedeva, né in fase di apertura della composizione negoziata né successivamente, l'applicazione di misure protettive ex art. 18 CCII o la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento ex art. 20 CCII;
- in data 20 dicembre 2025 * società con sede in *, formulava proposta irrevocabile di acquisto per il ramo d'azienda della Società riguardante l'attività di progettazione, produzione e manutenzione di impianti per il deposito di film sottili (il "Ramo d'azienda");
- in data 23 dicembre 2024, a seguito di richiesta formulata dalla Società, l'Esperto prestava il proprio consenso, ai sensi dell'art. 17, co. 7, CCII, alla prosecuzione dell'incarico, dando contestualmente atto del proprio impegno ad archiviare la composizione negoziata nell'eventualità del venir meno di concrete prospettive di risanamento ovvero dell'insorgenza dell'inidoneità a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative, anche al fine di consentire un proficuo impiego degli strumenti di regolazione della crisi;
- a seguito dell'istanza presentata ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII volta a ottenere l'autorizzazione al trasferimento del Ramo d'azienda a * sulla base della proposta ricevuta, il Giudice Designato, con decreto in data 9 gennaio 2025 fissava udienza di comparizione delle parti e dell'Esperto per il giorno 18 febbraio 2025, al contempo assegnando termine all'Esperto sino al giorno dell'udienza per riferire "in ordine allo stato delle trattative, all'attività svolta e all'esito delle analisi compiute relativamente alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento verificando, in particolare, il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente per il trasferimento del ramo aziendale";
- la ricorrente ha prodotto il parere reso dall'Esperto in data 17.2.2025 favorevole alla cessione del ramo aziendale alla soc. * alle condizioni individuate nell' Offerta - la società

ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai creditori del deposito ex art. 22 1 co. Lett. d) CCII di istanza di autorizzazione ad effettuare l'operazione straordinaria in esame e del decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 18.2.2025;

- si costituiva nel presente procedimento, in via telematica, la creditrice * con il patrocinio dell'Avv. * il quale, nel corso dell'udienza tenutasi in data 18.2.2025, dichiarava di rinunciare all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, richiamando per il resto la memoria di osservazioni;

- la società ricorrente ha compiutamente esposto e documentato l'attività svolta al fine di garantire il rispetto del principio di competitività della vendita del ramo aziendale evidenziando che, all'esito delle operate sollecitazioni di mercato e delle manifestazioni di interesse da parte di alcuni potenziali investitori, l'unico soggetto ad aver presentato una formale offerta vincolante è stata la società * .

Ritenuto che a seguito della rinuncia all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale da parte della creditrice * non è luogo a provvedere in ordine a tale eccezione e che le osservazioni formulate dalla creditrice nella memoria depositata non presentano decisiva rilevanza in quanto non attengono, in modo diretto e specifico, all'oggetto e all'ambito della disamina che, in questa fase, è demandata al Tribunale dall'art. 22 CC.II.

Tanto premesso, osserva il Giudice che i presupposti cui la legge subordina l'autorizzazione sono indicati nel comma 1 dell'art. 22 CCI e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, elementi che devono operare congiuntamente.

La funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nel contesto della liquidazione giudiziale.

Secondo condivisibile giurisprudenza "la funzionalità rispetto alla continuità aziendale può ritenersi sussistente ove la cessione dell'azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite)" e che "l'espressione "miglior soddisfazione dei creditori", utilizzata dall'art. 10 D.L. n. 118 del 2021 (e oggi dall'art. 22 CCII), deve essere interpretata tenendo conto del significato ad essa attribuito nel contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.f. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 2, comma 1, D.L. n. 118 del 2021" (cfr. Trib. Parma, ord. 4.11.2022, <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28299>);

Ritiene il giudice, all'esito del procedimento, sulla base dei documenti allegati dalle società ricorrenti e del parere reso dall'Esperto Dott. * che sussistano, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda autorizzativa per le considerazioni che seguono.

Dagli atti processuali e dal parere reso dall'Esperto si evince che l'operazione in funzione della quale è richiesta l'autorizzazione al trasferimento del Ramo d'azienda consta dei seguenti elementi strutturali:

a) cessione del Ramo d'azienda a *, sulla base dell'offerta ricevuta e tenuto conto, mediante conguaglio, delle consistenze del Ramo stesso alla data di efficacia della cessione, prevista a valle dell'autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), ove concessa;

b) cessione del compendio immobiliare di proprietà a * sulla base dell'offerta da questa formulata, con previsione di sottoscrizione del contratto preliminare entro la fine del corrente mese di febbraio e del contratto definitivo entro la fine di maggio, salvo completamento delle attività di sanatoria necessarie alla stipula. L'Esperto dava in proposito atto che, sulla base delle pattuizioni intercorse con * e con *, le due dismissioni sono tra loro compatibili, non costituendo l'una potenziale impedimento al perfezionamento dell'altra;

c) definizione delle posizioni debitorie, principalmente ma non esclusivamente nei confronti dei creditori finanziari e dei creditori commerciali, previa suddivisione tra crediti assistiti da privilegio, per i quali è previsto il pagamento integrale, e crediti chirografari, per i quali è previsto il pagamento a saldo e 4 stralcio nella misura del 19%, attraverso accordi di cui all'art. 23, comma 1, lett. c);

d) all'esito delle operazioni di cui sopra, scioglimento e liquidazione della Società.

Va precisato che il Piano di risanamento trasmesso ai creditori e presentato in occasione delle riunioni plenarie tenutesi con gli stessi e con l'Esperto in data 13 febbraio 2025, oggetto del parere e della relazione dell'Esperto stesso, differisce in alcuni aspetti e supera quello allegato all'istanza di autorizzazione depositata in data 7 gennaio 2025 dalla Società, in particolare per quanto riguarda la percentuale offerta ai creditori, scesa al 19%, per effetto dell'aggiornamento della situazione debitoria al 31 dicembre 2024.

Il Piano da ultimo presentato si basa sulle seguenti linee :

- continuità indiretta mediante trasferimento a * del Ramo d'azienda relativo alla realizzazione dei *, al quale sono adibiti sette dipendenti;
- cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti esclusi dal ramo, previo raggiungimento di accordi in sede protetta sia con il personale trasferito, che con il personale cessato;
- trasferimento a * dell'immobile di proprietà sociale, in esecuzione dell'offerta irrevocabile di acquisto accettata da * ;
- liquidazione e incasso dei restanti attivi (principalmente crediti commerciali, rimanenze non trasferite con il ramo e attrezzature);
- supporto finanziario a fondo perduto da parte dei soci nella fase della per il complessivo importo di euro 200 mila, sino ad oggi erogati per euro 130 mila;
- rinuncia dei soci e amministratori a tutti i crediti vantati nei confronti della Società, per un complessivo ammontare di circa euro 402.000,00, ivi incluso il 5 credito vantato dal sig. * a titolo di liquidazione del TFR, pari a circa euro 129.000,00;
- impiego di tutte le risorse ritratte dalle attività di dismissione, liquidazione e supporto finanziario di cui sopra al pagamento dei creditori sociali sulla base della proposta con gli stessi negoziata o in corso di negoziazione, distintamente per ciascuna categoria di creditori interessati.

L'Esperto dava atto di aver esaminato il progetto di piano predisposto da *, al fine di vagliarne l'idoneità ad assicurare i flussi necessari all'adempimento della proposta di

pagamento formulata ai creditori, laddove da questi accettata; affermava che, avuto riguardo all'avanzamento delle trattative e allo stato di insolvenza in cui versa la Società, essendo venuta meno la praticabilità dell'originario piano di risanamento in continuità diretta, la prevista cessione del Ramo d'Azienda costituisce l'unica opzione ragionevolmente percorribile per tutelare la continuità aziendale della Società e, al contempo, assicurare una chance di risanamento dell'impresa e di soddisfacimento, anche se parziale, delle ragioni dei creditori (pagg. 19, 20 parere Esperto).

L'Esperto Dott. *, nel parere in atti depositato, dopo aver dichiarato di aver approfondito, in contraddittorio con la Società e i suoi advisor, gli elementi posti alla base del Piano, con particolare riferimento alla congruità del prezzo offerto da *, alla determinazione del valore di liquidazione giudiziale degli attivi e alla concretezza delle prospettive di risanamento, per quanto concerne il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente per il trasferimento del ramo aziendale si è espresso affermando che il processo che ha condotto alla selezione di * si è svolto con il concomitante coinvolgimento dell'Esperto e può ritenersi informato, ad avviso dello stesso, al rispetto del principio di competitività.

La verifica del rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente è stata svolta dall'Esperto nel corso del processo che si è concluso con la formulazione dell'Offerta di acquisto da parte di * (l'iter di tale fase è dettagliatamente esposto alle pagg.27-33 del parere).

6 All'esito delle analisi e verifiche svolte, motivatamente riportate nel parere, l'Esperto, preso atto del contenuto dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 22 relativa alla cessione del Ramo d'azienda, formulava il parere conclusivo nei seguenti termini (pagg.32,33):

a) la prevista cessione del Ramo d'azienda consente di rispettare il principio della 'sostenibilità economica dell'impresa', non pregiudica gli interessi dei creditori e risponde comunque al prevalente interesse dei creditori essendo funzionale al raggiungimento degli accordi e comunque al risanamento aziendale;

b) il processo seguito per l'individuazione dell'Offerta * è stato informato a un principio di competitività, avuto riguardo, secondo un criterio di proporzionalità, alle caratteristiche del business e alle dimensioni dello stesso, essendo stata verificata, attraverso la sollecitazione di un numero sufficiente di operatori sia del settore che di settori contigui, l'insussistenza di concreti interessi alternativi a quello manifestato da * ;

c) il processo seguito rende non solo superflue ma addirittura controproducenti ulteriori indagini esplorative, procedure competitive e verifiche per escludere la presenza di una soluzione migliore nell'interesse dei creditori;

d) * presenta requisiti patrimoniali, finanziari ed economici, oltre che reputazionali, per assicurare la continuità aziendale del ramo oggetto di trasferimento, nonché per porre in essere il risanamento anche industriale occorrente;

e) il prezzo offerto da * è risultato congruo in relazione al valore degli elementi attivi e passivi trasferiti e alle caratteristiche del Ramo, anche tenuto conto delle passività per garanzie che, con comunicazione del 14 febbraio 2025, * ha acconsentito ad accollarsi;

f) il trasferimento del Ramo d'azienda è funzionale al risanamento in quanto indispensabile per evitare in capo a * la responsabilità solidale di cui all'art. 2560 c.c. e di cui all'art. 14, D. Lgs. 472/1997;

g) il trasferimento del Ramo d'Azienda per il quale è richiesta l'autorizzazione è funzionale ed indispensabile per la conclusione degli accordi con i creditori e idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle obbligazioni di * quali risultanti dalla proposta di manovra finanziaria formulata ai creditori;

h) l'Offerta * è comunque in ogni caso vantaggiosa per i creditori costituendo la soluzione migliore possibile;

i) dal trasferimento del Ramo d'Azienda derivano utilità per i singoli creditori, senza arrecare pregiudizio agli stessi rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Ritiene il Tribunale, in conformità a tali risultanze, non superate né contraddette da elementi contrari, che il trasferimento del ramo d'azienda -con esonero del cessionario da responsabilità solidale ai sensi dell'art.2560 C.C. e art.14 D.Lgs. 472/1997- risulta funzionale alla continuità aziendale (indiretta), rappresentando, da un lato, la miglior possibilità concreta di realizzo degli asset aziendali su cui si può fondare il piano di risanamento intrapreso dalla società * (accordi di ristrutturazione dei debiti, per cui sono avviate trattative con i creditori ovvero, in via subordinata, concordato semplificato o ancora eventuali altri strumenti di risoluzione della crisi in caso di mancata omologa di tali accordi) e, dall'altro, consentendo di evitare la dispersione del valore del ramo aziendale medesimo.

La cessione del ramo aziendale risulta funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori in ragione del fatto che -quale che sia lo scenario di risoluzione della crisi della società che in concreto verrà adottato- il trattamento dei creditori è migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria; come si evince dal parere depositato dall'Esperto attraverso il trasferimento del ramo d'azienda derivano utilità per i singoli creditori, senza arrecare agli stessi pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel caso in esame, risulta rispettato il principio di competitività nella selezione dell'acquirente, come positivamente attestato dall'Esperto.

Discende dalle svolte considerazioni che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 22 CCII per autorizzare la società ricorrente al trasferimento del ramo aziendale in conformità all'offerta irrevocabile di acquisto delineata da * e al perfezionamento della stipulazione anche in pendenza della composizione negoziata, ai sensi dell'art.22, comma 1 bis CC.II., il tutto con esclusione della responsabilità solidale della cessionaria ex artt.2560 C.C. 14 D.Lgs. 472/1997.

P.Q.M.

Visto l'art. 22 1 ° comma lett. d) CCII Dato atto della rinuncia all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale da parte della creditrice *, * al trasferimento del Ramo d'Azienda, come definito in narrativa, a favore della società * secondo i termini e le condizioni descritti in ricorso e nella proposta irrevocabile di acquisto allegata quale doc.8 al ricorso, senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, cod. civ., autorizzando altresì la Società a stipulare il relativo atto di cessione nel corso della pendente composizione negoziata della crisi.

Si comunico

Torino, 20 febbraio 2025

Il Giudice Dott.ssa Maurizia Giusta